

Cassazione civile sez. II, 27/04/2020, n. 8197

ATTESO

che:

La controversia riguarda lâ€™ordinanza-ingiunzione n. (*omissis*)/2014, recante sanzione amministrativa di Euro 524,33, emessa dallâ€™Azienda Sanitaria â€™Bassa Friulanaâ€™ nei confronti di (*omissis*), trasgressore principale, e (*omissis*) s.r.l., obbligata solidale, il primo legale rappresentante della (*omissis*), questâ€™ultima proprietaria del supermercato â€™Eurosparâ€™ di (*omissis*), laddove era stata accertata la violazione della disciplina sul confezionamento del pane ottenuto da completamento di cottura di pane parzialmente precotto surgelato.

Essendo stata respinta lâ€™opposizione e confermata lâ€™ordinanza in entrambi i gradi di merito, gli ingiunti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 3, 41 Cost., L. n. 580 del 1967, art. 14, D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1, omesso esame di fatto decisivo, per aver il giudice dâ€™appello respinto come manifestamente infondata lâ€™eccezione di incostituzionalit  della normativa sullâ€™obbligo di confezionamento del pane parzialmente precotto.

Il primo motivo   inammissibile: non pu  costituire oggetto di ricorso per cassazione la valutazione negativa del giudice di merito circa la fondatezza di una questione di legittimit  costituzionale, perch  il relativo provvedimento ha carattere solo ordinatorio, essendo il potere decisorio riservato alla Corte costituzionale, ed essendo la questione riproponibile in ogni grado di giudizio, dovendosi anzi presumere che la doglianza sulla deliberazione del giudice di merito in ordine alla questione di legittimit  costituzionale sia finalizzata ad ottenere una pronuncia favorevole sul capo di sentenza regolato dalla norma contestata (Cass. 28 novembre 2014, n. 25343; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284).

Tramite il motivo in scrutinio deve intendersi riproposta lâ€™eccezione di illegittimit  costituzionale gi  respinta dal giudice dâ€™appello, eccezione che occorre qui delibare, a norma della L. n. 87 del 1953, art. 23, prescissi gli argomenti del rigetto in sede dâ€™appello.

Ad avviso dei ricorrenti, lâ€™obbligo di confezionamento frapponere ai rivenditori di pane parzialmente precotto un limite dâ€™iniziativa economica (oltre che discriminatorio rispetto ai rivenditori di pane fresco, altres  ingiustificato sul piano dellâ€™utilit  sociale, trattandosi di una misura non finalizzata alla sicurezza alimentare (come riferito dallo stesso Governo italiano alla Corte di Giustizia in C416/00), ed essendo lâ€™informazione dei consumatori garantita da altri presidi di legge (etichettatura e cartellonistica).

Per uniforme giurisprudenza costituzionale, non vi   lesione della libert  dâ€™iniziativa economica allorch  lâ€™apposizione di limiti generali dâ€™esercizio corrisponda allâ€™utilit  sociale, a norma dellâ€™art. 41 Cost., comma 2, purch  lâ€™individuazione dellâ€™utilit  sociale

non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue (ex plurimis, Corte Cost. 31 marzo 2015, n. 56; Corte Cost. 21 luglio 2016, n. 203; Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16; Corte Cost. 2 marzo 2018, n. 47).

Rendere il consumatore edotto di una qualità essenziale del pane, precotto anziché fresco, è una sicura ragione di utilità sociale, rispetto alla quale il confezionamento non è misura incongrua, poiché si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto.

È manifestamente infondata la questione di legittimità della L. n. 580 del 1967, art. 14, D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1, in relazione agli artt. 3, 41 Cost., in quanto il confezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 28, 30 TCE, artt. 34, 36 TFUE, L. n. 580 del 1967, art. 14, D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1, per non aver il giudice d'appello disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, sollecitato dagli ingiunti in funzione del principio unionale di libera circolazione delle merci.

Il secondo motivo è inammissibile: l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è una domanda autonoma, rispetto alla quale possa darsi soccombenza, bensì una mera sollecitazione, riproponibile anche nel giudizio di cassazione, nel quale, attesa la sua natura di giudizio di ultimo grado, la facoltà di rinvio si trasforma in un obbligo, sempre che ricorrano le condizioni di rilevanza e decisività della questione (Cass. 10 marzo 2010, n. 5842).

Tramite il motivo in scrutinio deve intendersi riproposta l'istanza di rinvio pregiudiziale già respinta dal giudice d'appello, istanza che occorre qui delibare, a norma dell'art. 267 TFUE, prescissi gli argomenti del rigetto in sede d'appello.

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non va disposto neppure dal giudice nazionale di ultimo grado qualora non sussista alcun dubbio interpretativo sulla norma unionale, in virtù della sua interpretazione autoevidente o dell'esistenza di precedenti della Corte (Cass. 22 ottobre 2007, n. 22103; Cass. 22 settembre 2009, n. 20403; Cass. 26 marzo 2012, n. 4776; Cass. 16 giugno 2017, n. 15041).

La Corte di Giustizia ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di confezionamento del pane a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria (CGUE 18 settembre 2003, C416/00, Morellato).

Non sussistono profili residui di incertezza, che esigano ulteriori interventi esegetici della Corte di Giustizia, né qui sindacabile l'accertamento fattuale del giudice di merito,

secondo il quale tutto il pane precotto lavorato dalla (*omissis*) soggiace allo stesso trattamento amministrativo, sia il prodotto interno, che quello importato dall' Austria.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 502 del 1998, artt. 1, 9, circolare minist. 129263/1995, omessa motivazione, per non aver il giudice d'appello considerato che detta circolare ammette l'imbustamento del pane precotto fino al momento della vendita e che gran parte del prodotto lavorato dalla (*omissis*) è di provenienza comunitaria; il quarto motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ancora a proposito della provenienza comunitaria di larga parte della merce; il quinto motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver il giudice d'appello considerato ascrivibile all'(*omissis*), legale rappresentante della (*omissis*), un illecito amministrativo commesso in uno dei numerosissimi punti-vendita gestiti dalla società.

Il terzo, quarto e quinto motivo devono essere scrutinati unitariamente, poiché tradiscono la stessa causa di inammissibilità, in quanto: a) denunciano un vizio di motivazione secondo il paradigma del previgente art. 360 c.p.c., n. 5, viceversa inapplicabile *ratione temporis* (sentenza d'appello pubblicata dopo l'11 settembre 2012); b) ove anche la denuncia motivazionale potesse intendersi riferita, per scopi conservativi, al nuovo paradigma dell'omesso esame, essa risulterebbe egualmente inammissibile, preclusa dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5, questo applicabile *ratione temporis* (ricorso d'appello depositato dopo l'11 settembre 2012).

Sul terzo, quarto e quinto motivo, è opportuno aggiungere che: i) le circolari amministrative non hanno natura normativa, sicché la loro violazione non è denunciabile per cassazione (Cass. 30 maggio 2005, n. 11449; Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 25 luglio 2018, n. 19697); ii) l'obbligo normativo di preconfezionamento (D.P.R. n. 502 del 1998, art. 1) ovviamente prevale sull'autorizzazione amministrativa al confezionamento estemporaneo (CGUE 18 settembre 2003, cit.); iii) come esige il principio unionale di mutuo riconoscimento, al quale è intitolato, il D.P.R. n. 502 del 1998, art. 9, implica che l'ordinamento nazionale accetti le condizioni di legalità del prodotto finito d'importazione intracomunitaria, ma il disposto non riguarda il pane che, terminando il suo ciclo di cottura in Italia, resta soggetto alle norme interne di commercializzazione; iv) quando la giurisprudenza di legittimità, con riferimento a società commerciali di notevoli dimensioni, stabilisce che la responsabilità amministrativa sia imputata al direttore dell'unità nella quale è stato commesso l'illecito, anziché al legale rappresentante della società, lo stabilisce per fattispecie di stretto rilievo locale, laddove, cioè, non vi sia stata alcuna omissione, di direttive o di controlli, imputabile al legale rappresentante della predetta (Cass. 25 maggio 2011, n. 11481); v) la responsabilità dell'(*omissis*) è stata da entrambi i giudici di merito fondata non sulla sua astratta posizione di legale rappresentante della (*omissis*), bensì sulla concreta sussistenza di un modulo operativo generale, praticato dai differenti punti-vendita della società in tutta Italia, sì da poter essere riferito a direttive di emanazione centrale (apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di

legittimit  , viepi ¹ per lâ  esistenza della â  doppia conforme  • ex art. 348-ter c.p.c., comma 5).

Il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine al regolamento delle spese di giudizio e al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimit  , che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d   atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Cos   deciso in Roma, nell  adunanza camerale, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

Campi meta

Massima : E' legittimo l'obbligo di confezionamento per il pane ottenuto da completamento di cottura di pane parzialmente precotto surgelato. Tale obbligo, previsto dalla normativa nazionale, non Ã© discriminatorio nÃ© lesivo della libertÃ di iniziativa economica, in quanto persegue l'utilitÃ sociale di informare il consumatore sulla qualitÃ del prodotto. Inoltre la responsabilitÃ per la violazione della normativa sul confezionamento Ã© imputabile al legale rappresentante della societÃ qualora sussista un modulo operativo generale esteso a tutti i punti vendita.

Supporto Alla Lettura :

SICUREZZA ALIMENTARE

Con il termine sicurezza alimentare si intende la sicurezza realizzata dall'insieme delle azioni che si mette in atto per garantire un elevato standard igienico-sanitario degli alimenti destinati al consumo. Tali azioni vengono esercitate all'interno dell'intero arco della filiera alimentare a partire dalla produzione, passando per la distribuzione, fino alla vendita e somministrazione degli alimenti. In particolare, l'Italia e l'Unione Europea mettono in pratica la sicurezza alimentare nel nostro Paese attuando:

- controlli integrati nella filiera produttiva;
- piani di autocontrollo Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
- tracciabilitÃ dei prodotti e conseguente informazione ai consumatori e ai servizi competenti;
- rintracciabilitÃ dei prodotti.